



**COMUNE DI CANONICA D'ADDA
PROVINCIA DI BERGAMO**

**Assessorato
Servizi Sociali**

**Regolamento per la concessione di
contributi economici a persone fisiche**

**TITOLO I:
FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE**

- Art. 1 - Funzioni del Comune nel settore sociale
- Art. 2- Finalità degli interventi
- Art. 3- Oggetto del Regolamento
- Art. 4 - Destinatari.
- Art. 5 - Interventi e Prestazioni.
- Art. 6 - Pubblicizzazione

**TITOLO II:
DETERMINAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA**

- Art. 7 - Accesso ai servizi
- Art. 8 - Verifica e controllo

**TITOLO III:
INTERVENTI RELATIVI AL BISOGNO ECONOMICO**

- Art.9- Definizione
- Art.10 - Modalità di accesso
- Art. 11 Valutazione dello stato di bisogno
- Art. 12 - Modalità di erogazione delle provvidenze economiche
- Art. 13 - Interruzione o sospensione del contributo

**TITOLO IV:
LE VARIE TIPOLOGIE DI CONTRIBUTO**

- Art.14- Contributo Economico Temporaneo
- Art. 15 Esenzione/agevolazione per imposte e/o tasse comunali nei limiti consentiti da specifiche norme
- Art. 16 - Contributo a titolo di Prestito
- Art. 17 - Contributi erogati dal Comune ma derivati da altri Enti
- Art. 18 - Contributi a sostegno di minori ospiti di famiglie affidatarie
- Art.19 Contributo straordinario
- Art. 20 Albo dei volontari/e disponibili ad attività di pubblica utilità. Definizione.

**TITOLO V:
NORME TRANSITORIE FINALI**

- Art. 21 Utilizzo dei dati personali
- Art. 22 Entrata in vigore

TITOLO I - FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 - Funzioni del Comune nel settore sociale

1. Il Comune è titolare delle funzioni relative ai servizi sociali in ambito locale ai sensi del D.P.R. n. 616/77, della Legge. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” nonché della Legge Regionale n. 3/2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario”. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando i servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, definendo percorsi attivi volti a ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedendo sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte, in coerenza con gli artt. 2 - 3 e 38 della Costituzione.

Art. 2 - Finalità degli interventi

1. Il sistema di interventi e prestazioni sociali, erogati dal Comune, si prefigge – nel rispetto della persona e della sua dignità – di favorire il superamento di situazioni di bisogno, il contrastare l'esclusione sociale e di favorire l'autorealizzazione delle persone economicamente e socialmente più deboli, evitando il cronicizzarsi delle dipendenza assistenziale. Gli interventi di sostegno economico sono finalizzati al superamento delle situazioni di disagio socio-economico, all'interno di progetti sociali costruiti considerando le risorse personali, familiari, sociali, istituzionali e informali presenti nel contesto di vita e nella rete sociale. Il sostegno economico è quindi uno strumento per la modifica ed il superamento di difficoltà temporanee che – all'interno di un processo di responsabilizzazione del nucleo familiare e/o del contesto parentale o sociale – deve tendere all'autonomia della persona e del nucleo familiare ed all'integrazione sociale.
2. Il sistema di erogazione, i comportamenti dei soggetti erogatori e degli operatori si uniformano ai principi di universalità, equità, imparzialità, trasparenza e personalizzazione degli interventi.

Art. 3 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le attività che il Comune di Canonica d'Adda esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale che comprendono benefici economici e prestazioni sociali agevolate atti a promuovere il benessere sociale, ad accompagnare lo sviluppo della persona e delle famiglie nell'intero ciclo di vita, prevenendo il disagio sociale e socio-economico, compatibilmente con le risorse finanziarie iscritte nei capitoli a bilancio del Comune.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano nel rispetto che ogni cittadino goda di pari dignità e in ottemperanza della legge che prevede l'applicazione ISEE per i servizi destinati alla generalità dei soggetti e collegati nella misura e nel costo a determinate situazioni economiche.
3. Per quanto sopra si applicano i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 109 e successive modifiche, e al D.P.C.M. 04.04.2001 n. 242 (I.S.E.E. – Indicatore della Situazione Economica Equivalente).

Art. 4 - Destinatari

1. Il presente Regolamento è rivolto a tutti i cittadini descritti nell'art. 2 comma 1 della Legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”. Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini residenti e regolarmente soggiornanti nel territorio del Comune di Canonica d'Adda.
2. Ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza, di cui all'art. 129 comma 1 lettera h) del D. L.vo 31 marzo 1998 n. 112.
3. Sono ammessi ai benefici disciplinati dal presente Regolamento coloro che si trovano in stato di bisogno ai sensi dell'art. 6, comma 2, Legge Regionale 12 marzo 2008 n. 3, determinato dall'esistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a. condizione di povertà o con reddito insufficiente, inteso come reddito disponibile in un nucleo familiare in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i componenti del nucleo familiare;
 - b. presenza nel nucleo familiare di persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse;

- c. verificata situazione – anche temporanea – di rischio di emarginazione o di pregiudizio per il singolo o per il suo nucleo familiare.

Art . 5 - Interventi e Prestazioni

1. Allo scopo di consentire ai cittadini di disporre di risorse economiche per il superamento di situazioni di bisogno nel rispetto del principio che tutti hanno pari dignità sociale, il Comune di Canonica d'Adda, in linea con altre tipologie di regolamenti che prevedono agevolazioni, può erogare i seguenti contributi economici:
 - Contributi economico temporaneo
 - esenzione/agevolazione per imposte e/o tasse comunali nei limiti consentiti dalle specifiche norme;
 - contributo a titolo di prestito
 - contributi erogati dal Comune ma derivati da altri Enti
 - interventi a favore di minori ospiti di famiglie affidatarie.
 - contributi straordinari
2. A fronte dell'erogazione di cui sopra, l'Amministrazione valuterà se richiedere la disponibilità dei cittadini/e a cui verrà concesso il contributo economico, all'iscrizione all'albo comunale dei volontari/e, secondo le modalità definite dal presente regolamento.

Art . 6 - Pubblicizzazione

1. Il Comune rende noto ai cittadini le modalità di accesso e di erogazione di servizi e prestazioni sociali attraverso il Segretariato Sociale, il periodico comunale, il sito web del Comune, i manifesti da esporre sul territorio e nei locali pubblici.

TITOLO II - DETERMINAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA

Art . 7 - Accesso ai servizi

1. Il presente Regolamento specifica, per ogni servizio e per ogni prestazione economica, le modalità di attuazione degli interventi e ne prevede le modalità di accesso, di ammissione, di esenzione e/o di contribuzione, tenendo conto di quanto stabilito all'articolo 3.
2. Per i criteri relativi alla determinazione della situazione economica, si tiene conto dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) come definito dalla normativa vigente.
3. Al fine di una valutazione socio-economica globale, il Servizio Sociale, per le prestazioni economiche di cui al comma 1, nella valutazione complessiva della situazione reddituale, oltre all'ISEE, considererà anche le somme relative a benefici economici derivanti da condizioni riconosciute di invalidità (civile, per causa lavoro, ecc...), nonché di altri aiuti o benefici economici erogati a seguito di disposizione legislative nazionali e regionali o da altri Enti, percepiti dal soggetto richiedente o dal suo nucleo familiare, anche se le stesse non costituiscono reddito ai fini IRPEF, in quanto trattasi di benefici erogati al fine di favorire l'assistenza, l'autonomia della persona e l'integrazione sociale, attraverso l'utilizzo di prestazioni e servizi.

Art. 8 - Verifica e controllo

1. Il Comune si riserva di controllare con gli strumenti messi a disposizione dalla legge ed anche eventualmente con organi ministeriale competenti, la veridicità della situazione familiare dichiarata e confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

TITOLO III - INTERVENTI RELATIVI AL BISOGNO ECONOMICO

Art .9 – Definizione

1. Per contributo economico si intende un'erogazione di denaro e/o di beni materiali, ovvero l'esenzione/riduzione del pagamento di determinati servizi, secondo le modalità definite dall'art.5 del presente regolamento.
2. I contributi disciplinati dal presente Regolamento vengono erogati nei limiti delle disponibilità di bilancio approvato annualmente dal Consiglio Comunale, tenuto conto delle regole di finanza pubblica.

Art .10 - Modalità di accesso

1. La richiesta di assistenza economica deve essere presentata dall'interessato, da un familiare oppure dal Tutore o dall'Amministratore di Sostegno con nomina del Tribunale Ordinario/Minorenni al Settore Servizi Sociali i cui operatori, avvalendosi delle specifiche competenze professionali, hanno il compito di:
 - informare il richiedente sul tipo di prestazioni economiche disponibili in ambito comunale e sovracomunale;
 - indirizzare il richiedente verso eventuali altri servizi idonei a rispondere ai bisogni espressi.
2. L'erogazione delle provvidenze di natura economica è disposta a fronte di un progetto individualizzato, elaborato dall'Assistente Sociale, che indichi:
 - obiettivi dell'intervento e i tempi;
 - la tipologia e eventuale durata dell'erogazione del contributo;
 - eventuali altri interventi da attuare per il superamento dello stato di bisogno e finalizzati all'integrazione sociale della persona.
3. Le richieste presentate da persone già in carico ad altri servizi sono valutate previo contatto con l'operatore di riferimento, anche attraverso la richiesta di una relazione scritta.
4. Il richiedente inoltra istanza su apposito modello all'Ufficio Servizi Sociali che provvederà ad inviarla all'Ufficio protocollo. Tale domanda dovrà essere corredata dalla documentazione necessaria e dalla situazione reddituale, familiare e personale, in osservanza del D.lgs. 109 del 31.03.1998 e successive integrazioni e modifiche. Il modello allegato potrà subire variazioni in base ad aggiornamenti normativi della materia trattata.
5. Nel modulo di domanda è prevista la possibilità di effettuare i controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e l'assunzione delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 11 – Valutazione dello stato di bisogno

1. Il beneficio economico va riconosciuto a persone singole o nuclei familiari che si trovino in stato di bisogno. La valutazione dello stato di bisogno verrà effettuata dall'Assistente Sociale.
In prima istanza verrà considerata la situazione economica del cittadino e successivamente, ma in modo integrato, i seguenti fattori:
 - condizione psico-fisica del richiedente;
 - presenza nel nucleo di familiari disoccupati, anziani malati o minori in condizioni di pregiudizio;
 - valutazione della capacità del richiedente a produrre reddito e disponibilità di mezzi per la sua produzione;
 - esistenza di persone obbligate per legge agli alimenti (art.433 Codice Civile). In questa occasione verrà valutata la possibilità oggettiva da parte dei parenti di far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.
2. Le richieste pervenute vengono prese in esame dall'Assistente Sociale, che individua gli interventi che meglio rispondono al bisogno dell'interessato. Situazioni particolari dovranno essere comunque oggetto di valutazione da parte dell'Assistente Sociale.
3. L'Assistente Sociale redigerà apposita relazione, in accordo con il competente assessorato, e la stessa sarà sottoposta alla Giunta Comunale.

Art . 12 - Modalità di erogazione delle provvidenze economiche

1. Tutte le tipologie di contributo previste dal presente regolamento, ad eccezione del contributo straordinario, saranno sottoposte al parere preventivo della Giunta Comunale sulla base di quanto previsto dal precedente articolo.
2. La Giunta Comunale, entro 60 giorni dalla data di protocollo della domanda, si esprime in merito.
3. La concessione del beneficio economico è comunque disposta con un atto di determinazione del Responsabile del Settore nel rispetto di quanto previsto dall'art.11 del presente regolamento
4. Le provvidenze economiche vengono erogate direttamente al richiedente.
5. Qualora il destinatario non sia in grado di gestire autonomamente i propri redditi e/o i contributi ricevuti in denaro, ovvero sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico accertato dall'Assistente Sociale, la prestazione può essere erogata a persona diversa dal destinatario, che ne deve garantire il corretto utilizzo.

Art . 13- Interruzione o sospensione del contributo

1. L'erogazione del contributo può essere sospesa od interrotta quando il Responsabile del Settore accerta, tramite la relazione dell'Assistente Sociale, che sono venuti meno la situazione di bisogno ed i presupposti del progetto definito nel corso del processo di aiuto. Della sospensione od interruzione del contributo viene data comunicazione all'utente ai sensi della Legge n° 241/90 e successive integrazioni e modifiche.
2. Analoga comunicazione viene effettuata alla Giunta Comunale.

TITOLO IV – LE VARIE TIPOLOGIE DI CONTRIBUTO

Art . 14 - Contributo Economico Temporaneo.

1. Per contributo economico temporaneo si intende un'erogazione economica limitatamente al tempo in cui permane lo stato di bisogno (stato di disoccupazione involontaria, lunghe assenze dal lavoro per malattia, cure mediche improrogabili e costose, ecc.) ed è finalizzato a garantire il soddisfacimento dei bisogni primari, ricercando contestualmente altre forme di intervento atte a rimuovere la situazione di disagio.
2. Il contributo economico temporaneo può consistere anche:
 - nella riduzione/esenzione di costi e rette di servizi a domanda individuale gestiti dal comune o da altri enti;
 - nel pagamento di bollette per consumi domestici, quali energia elettrica, acqua potabile, gas metano.
3. Tale contributo può essere erogato per un massimo tre mesi, prorogabile una sola volta solo in casi di particolare gravità individuati dall'Assistente Sociale secondo le modalità previste all'art.11.

Art. 15- Esenzione/agevolazione per imposte e/o tasse comunali nei limiti consentiti dalle specifiche norme

1. Per l'applicazione delle agevolazioni previste dal presente articolo si rinvia ai rispettivi regolamenti comunali.
2. Resta inteso che le esenzioni/riduzioni proposte saranno iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa con specifico provvedimento del competente responsabile e la relativa copertura avverrà nell'ambito delle risorse di cui all'art.10.
3. L'Assistente Sociale valutata la particolare situazione di disagio sulla base di quanto previsto dall'art.11 potrà, in accordo con il Servizio Tributi, valutare la concessione di rateizzazione per il pagamento di imposte e/o tasse comunali.

Art . 16 - Contributo a titolo di Prestito

1. Per contributo a titolo di prestito si intende il sussidio e/o il beneficio economico erogato a favore di persone che si trovino in difficoltà economiche per motivi contingenti e del tutto eccezionali. Le predette condizioni saranno verificate dall'Assistente Sociale responsabile secondo le modalità di cui all'art.12.
2. Il richiedente sottoscriverà un atto di impegno nei confronti del Comune, redatto con l'aiuto dell'Assistente Sociale, nel quale dovranno essere definiti tempi e modalità previsti per la restituzione della somma, senza interessi. Le modalità della restituzione saranno valutate per ogni singolo caso tenendo conto della somma

erogata e della capacità di reintegro del beneficiario. Copia di tale atto di impegno dovrà essere fornita al Settore Finanziario.

3. Qualora il cittadino non ottemperi agli accordi, il Servizio Sociale, sulla base di un rivalutazione della situazione, proporrà alla Giunta Comunale di:
 - riconvertire il prestito in contributo per il sopravvenire di fatti gravi, indipendenti dalla volontà del cittadino;
 - prorogare la scadenza della restituzione del prestito;
 - esperire azioni di rivalsa a cura del competente ufficio, non ravvisando, per le motivazioni addotte dal cittadino, di dover modificare gli accordi del prestito.

Art. 17 - Contributi erogati dal Comune ma derivati da altri Enti

1. Per Contributi erogati dal Comune ma derivati da altri Enti si intendono erogazioni economiche già definite da normative regionali o statali per le quali il Comune segue l'istruttoria e/o la liquidazione sulla base dei criteri definiti dagli altri Enti (es. Legge Regionale 28/91 Fondo Sociale per l'affitto, Dote Scuola, ecc...) o sulla base di convenzioni/accordi con altri Enti (Azienda speciale consortile Risorsa Sociale Gera d'Adda, Provincia, Regione, ecc.).
2. L'istruttoria delle istanze, la concessione e l'erogazione delle stesse sono definite dalle norme e dai provvedimenti normativi a loro dedicati.

Art. 18 – Contributi a sostegno di minori ospiti di famiglie affidatarie

1. Nei casi in cui un minore residente nel territorio comunale di Canonica d'Adda venisse collocato in famiglia diversa da quella naturale tramite l'istituto dell'Affido Familiare, sia esso consensuale o disposto dall'autorità giudiziaria sulla base di un progetto definito dal Servizio Sociale professionale, a favore della famiglia affidataria viene erogato un contributo economico per le spese di mantenimento del minore. L'Entità di tale contributo viene stabilita in base a quanto approvato dall'Assemblea dei Sindaci del distretto socio sanitario e dell'Ambito di Treviglio.
2. Nel caso in cui si tratti di affido parentale (l'affidamento di un minore su proposta del Servizio Sociale professionale o su disposizione del Tribunale per i minorenni a parenti entro il IV grado ex art.433 C.C.), il Comune ha facoltà di erogare un contributo mensile su base annuale in base a una proposta del Servizio Sociale professionale, previa deliberazione della Giunta Comunale.
3. Tale tipologia di contributo non prevede la presentazione di istanza da parte della famiglia affidataria.

Art. 19 - Contributo Straordinario

1. Per contributo straordinario si intende qualsiasi tipo di contributo economico non rientrate nella categoria dei contributi sopra elencati, rivolto ai cittadini/e che si trovano a far fronte a necessità di carattere eccezionale e a copertura di bisogni straordinari. La caratteristica dell'eccezionalità del bisogno verrà valutata dall'Assistente Sociale, così come previsto dall'art.12 del presente regolamento.
2. Possono accedere al contributo straordinario i soggetti avente un'attestazione I.S.E.E. massimo di € 10.000,00 per nucleo familiare anagrafico.
3. E' necessaria la relazione dell'Assistente Sociale che attesti la finalità dell'intervento economico secondo quanto previsto dall'art. 11.
4. In presenza dei predetti requisiti, la persona ha titolo per accedere al contributo straordinario il cui valore sarà calcolato applicando la regola della proporzionalità inversa.

$$\text{Contributo da erogare} = \frac{\text{€ 10.000}}{\text{I.S.E.E. del beneficiario}} \times \text{€ 100}$$

I.S.E.E. del beneficiario

Esempi:

ISEE RICHIEDENTE	FORMULA	CONTRIBUTO
€ 5.000	$\frac{€ 10.000 \times € 100}{€ 5.000}$	€ 200
€ 2.350	$\frac{€ 10.000 \times € 100}{€ 2.350}$	€ 426
€ 8.000	$\frac{€ 10.000 \times € 100}{€ 8.000}$	€ 125
€ 1.450	$\frac{€ 10.000 \times € 100}{€ 1.450}$	€ 690 <u>Il Contributo sarà in ogni caso di € 500 che è il contributo massimo erogabile</u>

4. I contributi economici sulla base della predetta proporzione vanno da un minimo di € 100,00 ad un *massimo di € 500,00* a prescindere dal risultato ottenuto (applicando la suddetta formula).

Art. 20 - Albo dei volontari/e disponibili ad attività di pubblica utilità. Definizione

1. E' data facoltà all'Amministrazione Comunale di istituire un apposito Albo Comunale di volontari/e, che preveda l'iscrizione anche dei cittadini/e beneficiari/e dei contributi economici sopra elencati, che diano la propria disponibilità a sviluppare gratuitamente progetti volti a offrire collaborazioni nell'ambito dei servizi di pubblica utilità (quali cura del verde, pulizia strade, manodopera nell'allestimento di eventi, trasporti sociali, ecc.) per un periodo di tempo determinato.
2. Tale Albo comunale, denominato "Albo comunale di volontari/e disponibili ad attività di pubblica utilità", garantirà agli iscritti/e apposita assicurazione di R.C. (Responsabilità Civile) e infortuni. Gli interessati dovranno provvedere a consegnare la certificazione medica di idoneità alla mansioni proposte.

TITOLO V – NORME TRANSITORIE FINALI**Art. 21- Utilizzo dei dati personali**

1. Qualunque informazione relativa alla persona di cui il Servizio Sociale venga a conoscenza per l'applicazione del presente Regolamento è trattata per lo svolgimento di funzioni che competono al Comune.
2. E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre Pubbliche Amministrazioni e a soggetti privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta di prestazione.
3. Ai fini del rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, il presente regolamento garantisce ad ogni persona fisica il diritto alla riservatezza e all'identità personale, in modo particolare nei confronti dell'elaborazione automatica dei dati personali che la riguardano. Disciplina il trattamento dei dati personali gestiti od utilizzati dall'Amministrazione Comunale in attuazione della legge 31 dicembre 1996 n. 675 e successive integrazioni e modifiche. Assicura che tale gestione e trattamento siano attuati nel rispetto dei principi che ispirano la Costituzione, lo Statuto Comunale e siano coerenti con il dettato del Regolamento sull'accesso.
4. Il procedimento amministrativo idoneo all'erogazione del contributo economico dovrà garantire il rispetto del comma 4 art.26 del D.Lgs 33/2013 attraverso l'uso di un codice identificativo del beneficiario.

Art. 22 – Entrata in vigore

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2014.



COMUNE DI CANONICA D'ADDA

Provincia di Bergamo

Piazza del Comune, 3 - 24040 Canonica d'Adda (BG) Cod. Fisc. e P. I. 00342890167
Tel. 02/9094016 - Fax. 02/9095023 PEC: comune.canonicadadda.bg@pec.regione.lombardia.it

Area Organizzazione Generale dei Servizi
Ufficio Servizi Sociali

FAC SIMILE MODELLO PER ISTANZA DI CONTRIBUTO ECONOMICO

Il/la sottoscritto/a _____
(nome) (cognome)

Nato a _____ il _____

Residente a _____ in Via _____

Tel. _____ e-mail _____

Nucleo familiare composto da: _____

CHIEDE

L'ELARGIZIONE DI UN CONTRIBUTO PER LE SEGUENTI MOTIVAZIONI:

A tale scopo allega la seguente documentazione relativa a tutto il nucleo familiare:

☐ Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) e Indicatore Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.);

☐ Copia documenti utili a giustificare la richiesta (elencare:) _____

☐ Ultimo estratto C/C relativo a tutti i componenti del nucleo familiare

- ☐ Ultima busta paga relativo a tutti i componenti del nucleo familiare
- ☐ Documenti inerenti la condizione occupazionale/o non occupazionale del nucleo familiare
- ☐ Invalidità/inabilità
- ☐ Carta d'identità
- ☐ Permesso di soggiorno in corso di validità
- ☐ documentazione relativa a redditi non soggetti a Irpef non ricompresi nel calcolo I.S.E.E.
- ☐ Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art.26 del D.P.R. 445/2000);

In considerazione della presente richiesta autorizzo il Comune:

1. ad attivare tutti i controlli che riterrà opportuni al fine di verificare la veridicità della presente dichiarazione impegnandomi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dovesse intervenire nel tempo relativamente alla situazione esposta.
2. al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/1993, per quanto attiene lo svolgimento degli adempimenti inerenti la richiesta in questione.

Il/La sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara, sotto la sua personale responsabilità che quanto affermato sopra corrisponde a verità.

Firma

Inoltre,

Il/La sottoscritto/a alla luce di quanto previsto dall'art. 20 del vigente regolamento per la concessione dei contributi economici a persone fisiche,

DICHIARA

Di essere disposto/a e idoneo/a a prestare la propria disponibilità all'attività lavorativa prevista dall'art.20, di cui dichiaro di aver preso visione.

Firma
